

*Accordo, di cui al punto 3 dell'Accordo della Conferenza unificata del 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni ed Autonomie locali per la fissazione di criteri e limiti per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per il triennio 2005 – 2007, per le Regioni, le Province e i Comuni e per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, ai fini dell'emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.*

Repertorio Atti n.            del            24 Novembre 2005.

#### LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta odierna del    24 Novembre    2005:

VISTO l'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1998 n. 281, che prevede che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTO l'art.1 comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n 311, che, nel dettare disposizioni per la rideterminazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo e di altri enti ed agenzie, specifica, tra l'altro, che le predette disposizioni costituiscono principi e norme di indirizzo per le autonomie regionali e locali e per gli enti del Servizio sanitario nazionale, che operano le riduzioni delle rispettive dotazioni organiche secondo l'ambito di applicazione da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 98, dello stesso articolo 1;

VISTO l'articolo 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che prevede che, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare previo accordo tra Governo, Regioni e autonomie locali da concludere in sede di Conferenza unificata, sono fissati limiti e criteri per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007;

VISTO l'Accordo, sancito in sede di Conferenza Unificata il 28 luglio 2005, tra Governo, Regioni e Autonomie locali, il quale, nel definire modalità, criteri e limiti generali per la disciplina delle disposizioni contenute nei citati commi 93 e 98 demanda a separati appositi accordi tra il Governo, le Regioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale e gli Enti locali di cui di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la specifica disciplina delle predette fattispecie;

ATTESO che l'Accordo del 28 luglio 2005 al comma 4 sancisce che la rideterminazione delle dotazioni organiche da effettuarsi da parte degli Enti, ai sensi dell'art. 1, comma 93, della legge 311 del 2004, deve essere finalizzata alla riduzione del divario esistente tra dotazioni organiche e personale in servizio;

CONSIDERATO che il punto 3, dell'Accordo citato prevede che "In considerazione della pluralità dei livelli di governo a cui fa riferimento il comma 98 e delle loro diversità organizzative, strutturali e gestionali si ritiene opportuno rinviare a separati appositi accordi, sempre da stipulare con le modalità di cui al predetto comma 98, la definizione, per le Regioni e gli enti del Servizio sanitario

nazionale, da una parte, e gli enti locali di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dall'altra, delle modalità di riduzione delle dotazioni organiche, ai sensi del comma 93, nonché l'individuazione, ai sensi del comma 98, di criteri e limiti per le assunzioni per il triennio 2005-2007 che garantiscano la realizzazione delle economie di spesa lorde di cui al punto 2”;

CONSIDERATO inoltre che l'Accordo del 28 luglio 2005, al punto 8, individua la metodologia da adottarsi per la definizione dei risparmi da conseguirsi per le assunzioni a tempo indeterminato per il triennio 2005-2007 da parte delle diverse tipologie di Enti interessate dall'Accordo; e che al punto 12 demanda ai relativi successivi patti di stabilità o a protocolli aggiuntivi ai patti di stabilità in essere, per gli anni 2005, 2006 e 2007 la definizione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano agli obiettivi di risparmio già definiti per il comparto Regioni e Autonomie locali;

RILEVATO altresì che l'autonoma impostazione di politiche organizzative e prassi gestionali ha indotto effetti e consolidato procedure diversificati nelle singole Regioni a statuto ordinario, tali da richiedere, ai fini dell'applicazione dell'art. 1 comma 93 della legge 311 del 2004, la condivisione di una metodologia che consenta un'applicazione della norma ed un effettivo riequilibrio delle dotazioni rispetto al personale in servizio;

VISTA la nota del 4 agosto 2005, pervenuta da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, quale ipotesi di accordo per la determinazione del fabbisogno di personale e per la fissazione di modalità, criteri e limiti per le assunzioni negli enti del Servizio sanitario nazionale per il triennio 2005-2007, ai sensi dell'articolo 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

CONSIDERATO che nel corso del tavolo tecnico del 12 settembre 2005 è stata esaminata preliminarmente la proposta dell'ANCI depositata il 28 luglio 2005 in sede di Conferenza Unificata ed il Ministero dell'economia e finanze ha posto l'accento su alcuni profili problematici; che le Regioni ordinarie hanno chiesto delucidazioni ai Ministeri interessati in ordine alle quali si sono impegnati a formulare le relative proposte; che con riferimento all'accordo per il comparto Sanità sono state sollevate alcune questioni discusse in quella sede;

CONSIDERATO che nel corso del tavolo tecnico del 20 settembre 2005 le Regioni ordinarie, nel depositare una proposta di accordo, hanno specificato che le tabelle in coda al documento non sono complete, e hanno chiesto quindi un rinvio alla seduta della Conferenza Unificata del 13 ottobre 2005; che l'ANCI ha discusso della citata proposta depositata il 28 luglio 2005, ma le questioni di divergenza, puntualizzate nel corso del tavolo tecnico del 12 settembre 2005, non sono state superate; che le Regioni, relativamente al comparto sanità, hanno depositato un documento, sul quale il Ministero dell'economia ha evidenziato alcuni profili problematici;

VISTA la nota della Regione Toscana, pervenuta in data 21 settembre 2005, diramata in pari data, quale ipotesi di Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'art. 1, commi 93 e 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, condivisa a livello tecnico dalle Regioni, relativa al comparto sanità;

CONSIDERATO che nella seduta della Conferenza Unificata del 22 settembre 2005, è stato disposto il rinvio del punto in argomento;

VISTA la nota dell'UPI, pervenuta in data 4 ottobre 2005, diramata in pari data, quale proposta di Accordo che stabilisce per ciascuna Provincia, ad eccezione delle Province del Friuli Venezia Giulia, gli obiettivi di risparmio per l'anno 2005, relativamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato;

VISTA altresì la nota da parte del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 ottobre 2005, diramata in pari data, con la quale si rappresentano alcune osservazioni con riferimento alle specifiche situazioni in essere con gli interlocutori istituzionali coinvolti, quali le Regioni ordinarie, l'UPI, l'ANCI e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 6 ottobre 2005 le Regioni ordinarie hanno depositato due documenti, relativi alle assunzioni di personale in generale e a quelle del comparto sanitario, diramati e discussi con i Ministeri competenti, quale proposta di Accordo da concludere in questa sede; l'UPI ha depositato una proposta di Accordo diramato e modificato in quella sede dagli interlocutori istituzionali; l'ANCI ha discusso della proposta di Accordo diramato in data 29 luglio 2005 con i Ministeri interessati, rinviando ad una ulteriore riunione tecnica;

CONSIDERATO che nella riunione tecnica dell'11 ottobre 2005 è stata preliminarmente data lettura della bozza di Accordo diramato in data 10 ottobre 2005, con la contestuale modifica di alcune parti del testo stesso, con riferimento alle Regioni, all'UPI e al comparto sanità, mentre l'ANCI e l'UNCEM hanno depositato una proposta di Accordo, che è stata discussa e modificata in quella sede; e che, quindi, in relazione alla proposta dell'ANCI, dell'UNCEM e del comparto sanità si è convenuto di rinviare alla sede politica, mentre con riferimento alle Regioni ordinarie e all'UPI, si è rinviato ad un ulteriore tavolo tecnico di approfondimento;

CONSIDERATO, inoltre, che in data 13 ottobre 2005, è stata diramata la proposta di Accordo, a seguito di quanto convenuto nel tavolo tecnico dell'11 ottobre 2005;

RILEVATO che nel corso della riunione tecnica del 25 ottobre 2005 è stata concordata una proposta di Accordo, con gli emendamenti proposti in quella sede, dagli interlocutori istituzionali;

CONSIDERATO che, in data 3 novembre 2005, sono pervenute le note della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, della Provincia Autonoma di Trento, relative ad una proposta di emendamento da inserire nell'Accordo discusso in sede tecnica il 25 ottobre 2005, e diramato in data 28 ottobre 2005;

RILEVATO altresì che, in data 4 novembre 2005, è pervenuta la nota della Regione Valle D'Aosta, diramata in data 7 novembre 2005, con la quale si comunica di concordare con gli emendamenti presentati dalla Provincia Autonoma di Trento, già trasmessi dalla Segreteria con nota prot. 5092 del 3 novembre 2005, e si chiede di inserire tali emendamenti nel testo dell'Accordo;

CONSIDERATO che è pervenuta la nota da parte dell'ANCI, UPI ed UNCEM, in data 14 novembre 2005, diramata in pari data, con la quale si concorda con gli emendamenti proposti dalle Regioni Valle D'Aosta, Friuli Venezia Giulia e dalla Provincia Autonoma di Trento;

RILEVATO, altresì, che in data 15 novembre 2005, è pervenuta una nota del Dipartimento della Funzione pubblica, con la quale si è espresso parere favorevole all'inserimento degli emendamenti nel testo dell'Accordo richiesti dalla Valle D'Aosta;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza

ACQUISITO l'assenso

sancisce il seguente accordo

tra il Governo, le Regioni, l'ANCI, l'UPI e l'UNCCEM, relativo a ciascun soggetto istituzionale, con le regole specificamente individuate per il medesimo.

*Per le Regioni a statuto ordinario, relativamente al personale, ad esclusione di quello del comparto sanitario, premesso che:*

RITENUTO di adottare la stessa metodologia per la definizione degli obiettivi di contenimento da conseguirsi da parte di ciascuna Regione, rimandando la quantificazione degli obiettivi medesimi per gli anni 2006 e 2007 successivamente alla definizione del concorso delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome;

RITENUTO inoltre di ricomprendere nel calcolo della consistenza del personale operante presso le singole Regioni anche i dati afferenti ai relativi Enti strumentali o assimilati, dando atto che le stesse provvederanno, nel medesimo importo, a fissare gli obiettivi di risparmio da conseguirsi da parte degli Enti medesimi, certificando il conseguimento del relativo risultato;

RILEVATO che in data odierna è stata depositata una tabella relativa di riparto tra le Regioni degli obiettivi di risparmio per l'anno 2005;

1) Quanto all'applicazione dell'art. 1, comma 93, della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

1.1) con il presente Accordo sono definiti gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche da conseguirsi da parte delle singole Regioni; le stesse provvederanno ad impartire i necessari indirizzi ai relativi Enti strumentali, certificandone l'avvenuto rispetto dei limiti e criteri più avanti elencati;

1.2) i suddetti obiettivi sono definiti, per ciascuna Regione, adottando la metodologia descritta di seguito:

A) Il personale presente al 31 dicembre 2004 viene convenzionalmente individuato calcolando i dipendenti a tempo indeterminato, i dirigenti assunti a tempo determinato, i comandi in entrata, i posti indisponibili dei fuori ruolo ed i posti già oggetto dei piani occupazionali relativi a tutto l'anno 2004. La valorizzazione del costo della dotazione organica e del costo del personale presente è ottenuta moltiplicando la consistenza della dotazione stessa, o rispettivamente del personale presente, per i rispettivi costi iniziali di categoria/qualifica; per l'area della dirigenza la retribuzione di posizione è riferita all'importo medio contrattuale previsto in ogni ente.

B) La differenza tra costo della dotazione organica e costo del personale presente, come sopra individuato, costituisce il costo dei posti vacanti.

1.3) L'equilibrio ottimale tra costo dei posti vacanti e costo della dotazione organica si considera pari al 3%. Gli obiettivi di contenimento delle dotazioni organiche sono fissati nei casi in cui il rapporto tra tali costi sia superiore al 3%; in questo caso la singola Regione provvede alla rideterminazione della dotazione organica con l'obiettivo di raggiungere tale valore; ogni singolo ente non sarà comunque tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente. Sono interamente fatte salve le ulteriori previsioni di cui ai commi 4 e 5 dell'Accordo del 28 luglio 2005 (Repertorio Atti n. 869), unitamente a quanto stabilito dalle leggi vigenti.

2) Quanto all'applicazione dell'art. 1, comma 98 della legge 30 dicembre 2004, n. 311:

2.1) Con il presente accordo sono fissati, per ciascuna Regione e per i relativi Enti strumentali o assimilati, gli obiettivi di risparmio da conseguire per l'anno 2005, relativamente alle assunzioni a tempo indeterminato; le Regioni stesse provvederanno a ripartire l'importo determinato - applicando la medesima metodologia - anche tra gli Enti strumentali, certificando il conseguimento del relativo risultato. Gli Enti da considerare ai fini del presente accordo sono: Agenzie per la protezione dell'Ambiente; Aziende ed Enti di soggiorno e turismo; Enti per il diritto allo studio; IACP/ATER/ALER/ARTE; Parchi ed Enti per la difesa dell'Ambiente; Altri Enti regionali, quali tra l'altro l'Ersa o le Agenzie per le erogazioni in Agricoltura; gli Enti di cui sopra sono considerati, ai fini del presente Accordo, solo in quanto Enti strumentali od assimilati, delle Regioni medesime.

2.2) Gli obiettivi di cui alla tabella All. sub A1) sono perseguibili anche mediante una diversa ripartizione tra le Regioni, da presentare da parte delle stesse in sede di Conferenza Unificata (per l'anno 2005 si veda la tabella All. sub A2), fermo restando il conseguimento dell'obiettivo

2.3) complessivo di risparmio individuato nelle medesime tabelle e risultante altresì dalla certificazione di cui ai punti 3.1 e 3.3.

2.4) A) Gli obiettivi di risparmio sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero dei dipendenti in servizio a tempo indeterminato della singola Regione e dei relativi enti strumentali al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il subcomparto Regioni a statuto ordinario nell'anno 2005 (23,5 milioni di euro); il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del comparto medesimo e della totalità degli enti di cui al precedente punto 2.1; i risparmi da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna Regione sono rappresentati nella tabella All. sub. A2).

B) Andrà calcolato su base annua (compresa la tredicesima mensilità) il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente, in modo da autorizzare per l'anno in corso un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo, calcolato sempre su 13 mensilità, sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza della singola amministrazione per l'anno di riferimento (per l'anno 2005 riportato nella tabella sub A2). Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si intendono per "cessazioni" quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentesi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.

C) Applicando il medesimo procedimento anche negli anni successivi, le economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni successivi al 2005.

D) L'aggiornamento della tabella di cui al punto 2.2 per gli anni successivi al 2005, sarà sottoposto dalle Regioni alla valutazione della Conferenza Unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.

E) Esclusivamente per il 2006, nelle more della certificazione del conseguimento degli obiettivi da parte delle Regioni, resta valida la possibilità per ciascuna Regione di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente.

F) In ogni caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna Regione, sarà posta a carico della medesima Regione la quota di mancato risparmio in sede di aggiornamento della tabella di cui al punto 2.2 per l'anno successivo.

2.4) Le Regioni determinano, inoltre, gli indirizzi applicativi relativi alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, per l'anno 2005, per i rispettivi enti di cui al punto 2.1.

3) Quanto alla certificazione del conseguimento degli obiettivi:

3.1) Le Regioni provvedono a comunicare alla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'avvenuto conseguimento degli obiettivi oggetto del presente Accordo, trasmettendo copia conforme degli atti adottati dagli organi preposti, salvo quanto previsto per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale.

3.2) Rispettivamente entro il 31 marzo 2006 e il 31 marzo 2007 la Conferenza delle Regioni e Province autonome trasmette ai fini della valutazione della Conferenza Unificata, un'analitica relazione corredata di tabella riassuntiva dell'avvenuto conseguimento degli obiettivi indicati nella tabella di cui al punto 2.2, da parte di ciascuna Regione anche per i relativi Enti di cui al punto 2.1.

3.3) La certificazione di cui al punto 3.2 dovrà tenere conto della eventuale diversa distribuzione di cui al precedente punto 2.2.

3.4) La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del d.P.C.M. o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economici-finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.

*Per quanto riguarda le Province, ad eccezione di quelle del Friuli Venezia Giulia, valgono le seguenti disposizioni:*

4.a) Gli obiettivi di contenimento di cui all'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per l'anno 2005, sono individuati utilizzando la seguente formula matematica: numero di dipendenti in servizio a tempo indeterminato della singola Provincia al 31 dicembre 2003 moltiplicato per l'importo delle economie di spesa lorde da realizzare per il sub-comparto Province (€ 19.649.000); il risultato ottenuto è diviso per il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato del medesimo comparto ed i risparmi da conseguirsi per l'anno 2005 da parte di ciascuna Provincia sono rappresentati nella tabella All. sub B).

4.b) Per verificare le possibilità di assunzioni di ogni singolo ente, andrà calcolato su base annua (13 mensilità) il costo lordo delle cessazioni effettivamente verificatesi nell'anno precedente (2004) in modo da autorizzare per l'anno 2005 un numero di assunzioni il cui costo lordo annuo (13 mensilità) sia al massimo uguale alla differenza tra il costo delle cessazioni e il risparmio di competenza di ciascuna Provincia, come da tabella All. sub B). Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale cessata viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica media della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Per la determinazione del costo lordo annuo di ciascuna unità di personale assunta viene convenzionalmente adottata la seguente modalità di calcolo: tabellare della posizione economica iniziale della categoria di appartenenza + indennità di comparto + oneri conseguenti, compreso IRAP. Ai fini del calcolo di cui al presente punto si intendono per "cessazioni" quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro, riferentesi al personale a tempo indeterminato, con esclusione dei processi di mobilità.

4.c) In alternativa alla procedura descritta, resta comunque salva la possibilità per ciascuna Provincia di procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 25% delle cessazioni dell'anno precedente.

4.d) Il medesimo procedimento si applicherà per gli anni successivi in modo che le economie di spesa già conseguite saranno mantenute in maniera strutturale ed implementate dagli ulteriori risparmi da realizzarsi negli anni 2006-2007.

4.e) L'aggiornamento della tabella di cui All. sub B) per gli anni successivi al 2005, sarà sottoposto dall'UPI alla valutazione della Conferenza Unificata, entro il 30 aprile, ai fini dell'individuazione degli specifici risparmi di spesa negli anni di riferimento.

4.f) Nell'ipotesi in cui non venga rispettato l'importo di risparmio di ciascuna Provincia, a seguito dell'opzione del 25% di cui al punto 4.c), l'eventuale eccedenza sarà posta a carico della medesima Provincia, in sede di aggiornamento della tabella di cui al precedente punto.

4.g) L'opzione del 25% è esercitabile esclusivamente negli anni finanziari 2005 e 2006.

4.h) In ogni caso, il mancato raggiungimento degli obiettivi di risparmio da parte di ciascuna Provincia, la quota di mancato risparmio sarà conteggiata ai fini dell'aggiornamento della tabella di cui al punto 4.e).

4.i) La mobilità può essere effettuata liberamente tra enti assoggettati al campo di applicazione del d.P.C.M. o comunque amministrazioni sottoposte a limitazione delle assunzioni, mentre è da considerarsi come assunzione, ai fini economici finanziari, se riguarda personale proveniente da amministrazioni non assoggettate al vincolo.

*Per quanto riguarda i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane (ad eccezione di quelli delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano), valgono le seguenti disposizioni:*

Per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dall'art.1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono fissati i seguenti criteri:

5.a) I Comuni possono assumere nel limite del 25% delle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso del triennio 2004-2006;

5.b) I Comuni con popolazione inferiore ai 2000 abitanti, le Unioni di Comuni, le Comunità Montane ed i Consorzi possono procedere alla copertura totale del *turn-over* verificatosi nel corso del triennio 2004-2006;

5.c) I Comuni con popolazione compresa tra i 2000 e i 5000 abitanti possono assumere n. 1 unità a fronte di una cessazione.

Effettuata tale assunzione, è possibile procedere ad effettuare la seconda assunzione dopo che si sono verificate, nel corso del triennio, ulteriori n. 6 cessazioni.

Per gli Enti che alla data di entrata in vigore del d.P.C.M. di applicazione del presente Accordo avessero già raggiunto (a decorrere dal 1 gennaio 2004) un numero di cessazioni pari a 4, effettuata la prima assunzione, possono procedere alla seconda assunzione quando si siano verificate, complessivamente, n. 5 cessazioni. I suddetti Enti per procedere alle successive assunzioni dovranno attenersi a quanto previsto dal punto 5.b).

5.d) Per tutti gli Enti le cessazioni si considerano cumulativamente nel corso del triennio 2004-2006.

5.e) Ai fini della corretta implementazione del sistema e in relazione alla necessità di verificare gli eventuali maggiori o minori risparmi conseguiti dai Comuni a decorrere dal 1 gennaio 2005, si dovrà procedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del d.P.C.M. di applicazione del presente Accordo, ad una verifica degli stessi mediante l'istituzione di un tavolo tecnico di confronto con l'ANCI, il Ministero dell'economia, il Ministero dell'Interno ed il Dipartimento della funzione pubblica, presso la Conferenza Unificata.

*Disposizioni relative alle Province (ad eccezione di quelle del Friuli Venezia Giulia), ai Comuni, alle Unioni di Comuni e alle Comunità Montane (ad eccezione di quelli delle Regioni autonome Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano):*

6. Con riferimento agli Enti che non hanno rispettato il patto di stabilità: la mobilità può avvenire per compensazione, con corrispondenza di posizioni economiche ed invarianza della spesa.

7. Per quanto riguarda la rideterminazione delle dotazioni organiche ai sensi dell'articolo 1, comma 93, della legge n.311/2004, per le Province, i Comuni, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane valgono le seguenti disposizioni:

a) Le Province e i Comuni, ai fini del calcolo per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 93, dell'articolo 1, della legge n. 311/2004, procedono alla definizione delle rispettive dotazioni organiche prendendo a riferimento la spesa relativa al personale in servizio riferito a ciascuna qualifica, alla data del 31 dicembre 2004.

b) Sono, altresì, fatte salve le procedure concorsuali in atto alla data del 30 novembre 2004, le mobilità che l'amministrazione di destinazione abbia già avviato alla data del 1° gennaio 2005, nonché quelle connesse a processi di trasformazione o soppressioni di amministrazioni pubbliche ovvero concernenti personale in situazione di eccedenza.

c) La spesa, come sopra determinata, ai sensi dei punti a) e b), non potrà essere aumentata - in relazione alla media percentuale tra posti in organico e posti vacanti come risultante dal censimento del personale degli enti locali al 1.1.2004 ed alle disposizioni di cui al successivo punto f) - delle seguenti percentuali :

amministrazioni provinciali	16%
comuni con popolazione da 5.000 a 14.999 abitanti	19%
comuni con popolazione da 15.000 a 49.999 abitanti	18%
comuni con popolazione da 50.000 a 249.999 abitanti	15%
comuni con oltre 250.000 abitanti	8%

d) Ai sensi del comma 93, dell'articolo 1, della legge n.311/2004, le dotazioni organiche, così come rideterminate ai sensi dei precedenti punti, in nessun caso potranno comportare una spesa complessiva superiore a quella discendente dalle dotazioni organiche vigenti alla data del 31.12.2004.

e) Ogni singolo ente non sarà, comunque, tenuto ad operare una riduzione superiore al 5% del costo della dotazione organica vigente al 31.12.2004.

f) Sono esclusi dagli adempimenti di cui ai precedenti punti i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, le Unioni di Comuni e le Comunità Montane.

8. Ai fini del calcolo delle cessazioni si intendono quelle derivanti da estinzione del rapporto di lavoro riferentesi al personale a tempo indeterminato con esclusione dei processi di mobilità.

*Per quanto riguarda gli enti del Servizio Sanitario Nazionale valgono le seguenti disposizioni:*

9.a) Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 93 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ferme restando le riduzioni di spesa previste dal successivo comma 98, i criteri e limiti per le assunzioni stabiliti nel presente accordo, nonché i vincoli finanziari posti da ciascuna Regione, procedono alla determinazione del fabbisogno di personale o le rispettive dotazioni organiche, ove previste dalle vigenti normative regionali o statali, tenuto conto di quanto stabilito dai punti 4 e 6 dell'Accordo del 28 luglio 2005, sulla base delle risorse umane necessarie per assicurare le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza, previa razionalizzazione e riorganizzazione dei servizi e ottimizzazione dei compiti direttamente connessi con le attività istituzionali.

9.b) Le economie di spesa stabilite per il triennio 2005-2007 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli enti del Servizio sanitario nazionale sono per l'anno 2005, al netto delle quote teoriche attribuibili alle Regioni Valle d'Aosta – Friuli Venezia Giulia e alle Province Autonome di Trento e Bolzano quantizzabili in 9.507.212,62 di Euro, quelle indicate nella tabella All. sub C), nella quale la ripartizione tra Regioni è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:

- quota di accesso nell'anno 2005 alle disponibilità finanziarie del Servizio Sanitario Nazionale di parte corrente, valorizzata nella misura del 20%;
- rapporto monte salari 2003/totale costi 2003 (come rilevati al tavolo di monitoraggio della spesa sanitaria presso il Ministero dell'economia e delle finanze), valorizzato nella misura dell'80%.

9.c) Ciascuna Regione dovrà adottare le misure necessarie a garantire le economie di spesa ad essa assegnate, di cui al punto precedente, ai sensi dell'art. 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, riguardanti le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale che insistono sul proprio territorio, fermo restando l'esigenza di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario, secondo quanto stabilito dall'art. 1, commi 164 e 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e dall'articolo 6 dell'Intesa sancita in data 23 marzo

2005, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, attuativa del comma 173 citato.

9.d) In relazione a quanto stabilito dal comma 38 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le Regioni Friuli Venezia Giulia e Valle D'Aosta, le Province autonome di Trento e Bolzano provvederanno alle economie di spesa, anche per quanto riguarda le Aziende sanitarie dei rispettivi territori, secondo quanto previsto dal comma 12 dell'Accordo del 28 luglio 2005 tra Governo e Regioni, anche per gli anni 2006-2007-2008.

9.e) Con appositi Accordi da stipulare in sede di Conferenza Unificata, saranno individuati i criteri per la suddivisione delle economie previste per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, dall'art.1, comma 98, della legge 311 del 2004, con riferimento agli anni successivi al 2005 tenuto conto anche di quanto previsto dal punto 7 dell'Accordo tra Governo e Regioni del 28 luglio 2005.

TABELLA All. sub A1)

REGIONE	Unità complessive di personale di riferimento	OBIETTIVI DI RISPARMIO ANNO 2005
PIEMONTE	4067	1.873.862,83
LOMBARDIA	4720	2.174.731,39
VENETO	3491	1.608.471,88
LIGURIA	1330	612.795,07
EMILIA-ROMAGNA	3169	1.460.110,97
TOSCANA	3461	1.594.649,44
UMBRIA	1525	702.640,97
MARCHE	2202	1.014.567,48
LAZIO	4621	2.129.117,32
ABRUZZO	2064	950.984,24
MOLISE	981	451.993,96
CAMPANIA	8592	3.958.748,33
PUGLIA	4567	2.104.236,92
BASILICATA	1409	649.194,18
CALABRIA	4805	2.213.894,99
TOTALE	51004	23.499.999,97

TABELLA All. sub A2)

REGIONE	OBIETTIVI DI RISPARMIO ANNO 2005
PIEMONTE	2.110.872,41
LOMBARDIA	2.442.337,34
VENETO	1.818.492,94
LIGURIA	721.562,32
EMILIA-ROMAGNA	1.655.044,69
TOSCANA	1.803.264,84
UMBRIA	0,00
MARCHE	0,00
LAZIO	2.392.084,61
ABRUZZO	1.094.143,11
MOLISE	0,00
CAMPANIA	3.850.000,00
PUGLIA	2.364.674,03
BASILICATA	761.662,98
CALABRIA	2.485.483,61
TOTALE	23.500.000,00

TABELLA All. sub B)

PROVINCIA	QUOTA PROVINCIA
Agrigento	210.506
Alessandria	252.980
Ancona	186.661
Arezzo	184.426
Ascoli Piceno	220.939
Asti	144.188
Avellino	137.481
Bari	320.417
Belluno	117.362
Benevento	103.577
Bergamo	280.178
Biella	84.948
Bologna	374.441
Brescia	407.600
Brindisi	140.834
Cagliari	191.505
Caltanissetta	138.226
Campobasso	121.460
Caserta	297.690
Catania	283.159
Catanzaro	192.623
Chieti	141.580
Como	163.189
Cosenza	306.259
Cremona	172.503
Crotone	86.811
Cuneo	292.846
Enna	122.205
Ferrara	168.405
Firenze	311.847
Foggia	236.959
Forli'-Cesena	170.268
Frosinone	175.484
Genova	363.636
Grosseto	208.643
Imperia	113.636
Isernia	69.299

La Spezia	110.656
L'Aquila	200.447
Latina	153.129
Lecce	253.353
Lecco	91.282
Livorno	152.757
Lodi	76.751
Lucca	186.289
Macerata	173.621
Mantova	153.129
Massa Carrara	126.304
Matera	128.912
Messina	417.660
Milano	774.216
Modena	192.250
Napoli	524.589
Novara	107.302
Nuoro	97.988
Oristano	79.359
Padova	163.189
Palermo	477.645
Parma	159.836
Pavia	174.366
Perugia	366.244
Pesaro e Urbino	239.195
Pescara	120.343
Piacenza	141.952
Pisa	199.329
Pistoia	133.383
Potenza	248.509
Prato	67.437
Ragusa	135.618
Ravenna	173.994
Reggio di Calabria	160.581
Reggio nell'Emilia	166.542
Rieti	116.617
Rimini	97.243

Roma	1.058.866
Rovigo	115.126
Salerno	342.399
Sassari	125.931
Savona	138.971
Siena	161.326
Siracusa	108.793
Sondrio	79.732
Taranto	150.521
Teramo	142.325
Terni	152.384
Torino	677.719
Trapani	139.717
Treviso	221.311
Varese	223.547
Venezia	214.232
Verbano-Cusio-Ossola	74.143
Vercelli	89.046
Verona	195.231
Vibo Valentia	85.320
Vicenza	164.307
Viterbo	151.267
TOTALE	19.649.000

TABELLA All. sub C)

REGIONE	TOTALE QUOTA DI RISPARMIO PER SINGOLA REGIONE	QUOTA VIRTUALE REGIONI S.S.
PIEMONTE	17.092.527,27	
VALLE D'AOSTA		576.425,14
LOMBARDIA	30.560.020,65	
P.A. BOLZANO		1.965.821,71
P.A. TRENTO		1.969.124,94
VENETO	17.001.282,44	
FRIULI V. G.		4.995.840,83
LIGURIA	6.678.381,78	
EMILIA ROMAGNA	16.726.973,30	
TOSCANA	15.297.660,66	
UMBRIA	3.706.572,57	
MARCHE	6.308.764,26	
LAZIO	16.932.591,72	
ABRUZZO	5.086.624,46	
MOLISE	1.284.425,23	
CAMPANIA	19.229.339,95	
PUGLIA	13.763.541,35	
BASILICATA	2.306.094,45	
CALABRIA	8.488.941,22	
SICILIA	18.257.828,65	
SARDEGNA	6.771.217,42	
ITALIA	205.492.787,38	9.507.212,62